

APPENDICE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL LAVORO NERO E DEL GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO .

ARTICOLATO.

Articolo 603-bis del codice penale

Assunzione ed intermediazione al lavoro in condizioni di grave sfruttamento. -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assume, impiega, ingaggia o destina al lavoro in condizioni di grave sfruttamento una o più persone o ne organizza l'attività lavorativa o comunque le utilizza per prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento, costringendole o inducendole con violenza, minaccia o inganno, o approfittamento di una situazione di vulnerabilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, con violenza, minaccia o inganno o approfittamento di una situazione di vulnerabilità recluta, avvia o destina al lavoro presso altri in condizioni di grave sfruttamento una o più persone o ne organizza in qualunque modo l'attività lavorativa presso altri o svolge attività di intermediazione al lavoro costringendole o inducendole con le suddette modalità a prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento; si applica altresì a chiunque costringe altri con violenza o minaccia ad assumere anche temporaneamente, irregolarmente o fittiziamente una o più persone per prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento o comunque a utilizzarle nelle medesime condizioni.

3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda più di dieci persone ovvero minori degli anni diciotto ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato ovvero se le prestazioni da eseguire o le condizioni di lavoro espongono il lavoratore a situazione di pericolo.

4. Costituiscono indice di grave sfruttamento, unitamente all'impiego di violenza, minaccia o inganno o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, una o più delle seguenti circostanze:

a) la non occasionale retribuzione dei lavoratori in misura gravemente sproporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;

b) la non occasionale violazione della normativa sull'orario di lavoro, i periodi di riposo, le ferie, l'aspettativa obbligatoria;

c) la non occasionale violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro o comunque l'esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a sistemazioni alloggiative degradanti.

Articolo 001

Controllo giudiziario dell'azienda. - 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 600 e 601, limitatamente alle fattispecie in cui lo sfruttamento abbia per oggetto prestazioni lavorative, e dall'articolo 603-*bis*, il procuratore della Repubblica, se sussistono sufficienti indizi nei confronti del titolare o di chi abbia la gestione dell'azienda presso la quale una o più persone siano state costrette o indotte a prestazioni lavorative in condizioni di grave sfruttamento, subito dopo l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona cui il reato è attribuito, ovvero, qualora siano necessarie prime sommarie indagini, all'esito di esse, chiede al tribunale competente per le misure di prevenzione di disporre, per la durata di un anno, prorogabile una sola volta per un altro anno, il controllo giudiziario dell'azienda e dei beni utilizzabili direttamente o indirettamente per l'esercizio della relativa attività imprenditoriale. La pericolosità sociale consegue alla valutazione di sufficienza degli indizi. E' escluso il caso in cui il titolare dell'azienda sia persona offesa del reato di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 603-*bis*.

2. Il tribunale provvede nei dieci giorni successivi alla richiesta con ordinanza avverso la quale, entro dieci giorni dalla notifica, può essere proposto dalla persona indagata o dal procuratore della Repubblica ricorso alla corte di appello competente per le misure di prevenzione, che decide entro i successivi dieci giorni. Le udienze davanti al tribunale e alla corte si tengono in camera di consiglio con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore della persona indagata, salvo che quest'ultima ne chieda la trattazione in udienza pubblica. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

3. Con il provvedimento con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda e dei beni utilizzabili direttamente o indirettamente per l'esercizio della relativa attività imprenditoriale il tribunale nomina uno o più commissari giudiziari, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti in un apposito albo tenuto in ambito provinciale presso la prefettura/ufficio territoriale del Governo. Il commissario affianca nella gestione dell'azienda il titolare o il gestore di essa. Al fine di impedire che si verificano situazioni di grave sfruttamento lavorativo, controlla la legittimità della programmazione aziendale e il rispetto delle norme la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis*, indice di grave sfruttamento lavorativo e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Il commissario giudiziario, due mesi prima della scadenza della misura e tutte le volte in cui lo ritenga necessario, riferisce al giudice e al pubblico ministero in merito all'attività di controllo, anche con riferimento agli eventuali contrasti con il titolare o il gestore dell'azienda. Anche tenuto conto delle relazioni del commissario, il pubblico ministero può chiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione la proroga di un anno della misura applicata. La proroga può essere disposta solo una volta e deve essere richiesta almeno un mese prima della scadenza, ma non prima di tre mesi. Si applica il comma 2 del presente articolo.

5. Alla scadenza del termine, originario o prorogato, del controllo giudiziario l'azienda e i beni sono restituiti alla libera disponibilità del titolare o del gestore. Se prima della scadenza del termine viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere ovvero sentenza anche non irrevocabile di proscioglimento o di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, con la stessa sentenza è revocato il controllo giudiziario. Qualora l'assoluzione sia pronunciata perché il fatto non costituisce reato ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale con qualsiasi formula, il controllo giudiziario prosegue fino alla sua scadenza, ma se si tratta della prima scadenza, non può essere prorogato.

Articolo 002

Assunzione al lavoro di chi abbia agevolato l'accertamento del reato. -

1. Ferma l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'articolo 600-*septies*.1 a chi sia dichiarato colpevole di taluno dei reati previsti dagli articoli 600 e 601, limitatamente alle fattispecie in cui lo sfruttamento abbia avuto per oggetto prestazioni lavorative, e dall'articolo 603-*bis*, chiunque, senza aver concorso nel reato per cui si procede né in reati connessi, aiuti concretamente l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria per l'emersione e l'accertamento dei suddetti reati, è assunto al lavoro a sua richiesta, in deroga alle norme sul collocamento, presso un'azienda del medesimo settore merceologico e sita nella medesima regione di quella presso la quale sia stato vittima di grave sfruttamento lavorativo o comunque di quella cui si riferiscano le sue dichiarazioni rese nel procedimento penale. L'azienda, se non indicata da colui che chiedi l'assunzione, è individuata dal prefetto del capoluogo di regione tra quelle che, nell'ambito della stessa regione, abbiano dato la propria disponibilità ad assumere lavoratori ai sensi del presente articolo e siano state iscritte in un apposito albo tenuto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione.

2. - L'assunzione è subordinata al parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini nel corso delle quali sono state rese le dichiarazioni.

3. - Per i primi due anni di lavoro la retribuzione grava sul fondo per le misure antitratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n.228, cui confluiscono anche i proventi della confisca disposta per i reati suddetti, ed è erogata a titolo di intervento contingente finalizzato alla formazione del lavoratore nello specifico settore dell'azienda presso la quale sia stato assunto e, nel caso di lavoratore straniero, anche ad agevolare la sua integrazione sociale.

4. - Nel caso di lavoratore straniero, il questore competente in relazione al luogo ove è sita l'azienda rilascia, qualora sia necessario, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinnovabile se al termine dei due anni lo straniero continua a prestare lavoro presso la medesima o altra azienda.

Articolo 003

Confisca obbligatoria. - 1. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 e 601, limitatamente alle fattispecie in cui lo sfruttamento abbia avuto per oggetto prestazioni lavorative, e dall'articolo 603-*bis*, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato o si tratti di immobili, macchinari, attrezzature o strumenti necessari per le lavorazioni, le coltivazioni, la raccolta la cura e la conservazione del prodotto. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, al prezzo o al profitto del reato.